

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2017

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FLORINO, AGONI, ASCIUTTI, BALBONI, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, CALDEROLI, CASTAGNETTI, CIRAMI, CHIRILLI, COMINCIOLI, COMPAGNA, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, D’AMBROSIO, DELOGU, DEMASI, FABBRI, FAVARO, GENTILE, GIRFATTI, GRECO, GRILLOTTI, IANNUZZI, IERVOLINO, IZZO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MANFREDI, MARANO, MORSELLI, MULAS, NESSA, NOCCO, NOVI, OGNIBENE, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SALZANO, SAMBIN, SCARABOSIO, SODANO Calogero, SPECCHIA, STIFFONI, TATÒ, TIRELLI, TREMATERRA, SCOTTI, ULIVI, VALDITARA, VANZO, ZAPPACOSTA, FALCIER e PESSINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2003

Abolizione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si ripropone all'attenzione del Parlamento il tema delle cause di incompatibilità e degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, nella ferma convinzione della non più procrastinabile necessità di riordinare e razionalizzare la normativa in materia.

Si tratta di un tema entrato nel dibattito politico-istituzionale, per numerose e delicate implicazioni, già nelle passate legislature, cui hanno contribuito disegni di legge d'iniziativa governativa e parlamentare, i pareri e le circolari del Consiglio superiore della magistratura (in particolare, le circolari del 20 maggio 1977, n. 2464, e dell'8 ottobre 1986, n. 9060, la delibera del 10 aprile 1991, la risoluzione del 28 novembre 1990, le risoluzioni del 10 febbraio 1994 e del 16 novembre dello stesso anno) con i quali è stata sollecitata l'esigenza di riformare gli incarichi extragiudiziari al fine di non compromettere l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonchè gli orientamenti espressi dagli organismi rappresentativi dei magistrati.

Esso costituisce, inoltre, uno degli argomenti di maggiore rilevanza nel quadro dell'affermazione dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura sanciti nell'articolo 104 della Costituzione.

L'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, stabilisce per i magistrati ordinari, oltre al divieto di assumere «pubblici o privati impieghi od uffici», ad eccezione di cariche parlamentari e di amministratore (non remunerato) di istituzioni pubbliche di beneficenza, e di «esercitare industrie o commerci» nonchè «qualsiasi libera professione», anche il divieto di accet-

tare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

Giova, inoltre, evidenziare che il numero e la tipologia degli incarichi sono tanto ampi e diversificati da rendere difficoltosa una ricognizione certa e corretta delle disposizioni che ne prevedono la realizzazione.

Nel tempo si è andata definendo una legislazione speciale che ha disposto l'utilizzazione sempre più frequente di incarichi extragiudiziari per i magistrati ordinari e, soprattutto, per i magistrati amministrativi e contabili. Oltre a questo, è opportuno considerare il caso di incarichi non previsti da disposizioni di legge, ma autorizzati dagli organi di autogoverno delle magistrature.

Il presente disegno di legge si propone di innovare tale materia, al fine di riaffermare il principio della «prevalenza» delle esigenze del corretto esercizio delle funzioni istituzionali del magistrato e della tutela del suo prestigio e della sua posizione.

Esso è in linea con quanto, a più riprese, ribadito dal Consiglio superiore della magistratura - in particolare per quanto concerne lo svolgimento di arbitrati - il quale ha affermato che la prassi degli incarichi extragiudiziari è in grave contrasto con il principio dell'assoluta prevalenza dell'impegno del giudice per l'assolvimento delle funzioni di istituto e ha invitato il Governo ad assumere le opportune iniziative legislative per la soppressione dell'obbligo della partecipazione a collegi arbitrali da parte di magistrati ordinari.

Il disegno di legge si compone di due articoli: il primo contiene l'elencazione degli

incarichi vietati, il secondo contiene l'elenco di quelli consentiti.

Gli incarichi vietati sono caratterizzati dalla necessità di evitare, per ragioni che appaiono evidenti, un coinvolgimento in attività strettamente connesse al concreto esercizio dell'azione amministrativa (specie se collegate a fasi procedurali in materia contrattualistica pubblica), ovvero ad attività di

soggetti privati, in particolare di natura economica.

Gli incarichi consentiti di cui all'articolo 2 sono, invece, caratterizzati dal particolare rilievo che in essi assume la specifica preparazione professionale del magistrato, congiunta alla garanzia di imparzialità e di rigore che tale figura è in grado di offrire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di attuare i principi di autonomia e di indipendenza della magistratura di cui all'articolo 104 della Costituzione, e di consentire l'effettività dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, è fatto divieto ai magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili di assumere incarichi di qualsiasi natura.

2. Fatta salva la disciplina in materia di incompatibilità funzionale, i magistrati non possono:

a) assumere gli incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

b) partecipare ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

c) assumere incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;

d) partecipare a collegi arbitrali o assumere l'incarico di arbitro unico, ovvero partecipare a commissioni di collaudo;

e) partecipare a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

f) partecipare a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi o finanziamenti;

g) partecipare a consigli di amministrazione, ad organi con potere di gestione di enti con organizzazione imprenditoriale, anche se non aventi fini di lucro;

h) partecipare a collegi sindacali o di revisore dei conti.

Art. 2.

*(Incarichi consentiti e svolgimento
di funzioni amministrative)*

1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo loro attribuite per la direzione degli uffici, i magistrati non possono esercitare funzioni amministrative, nè assumere incarichi extragiudiziari, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.

2. È consentito ai magistrati l'esercizio dei seguenti incarichi e funzioni:

a) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, nonché altri organi di rilevanza costituzionale;

b) incarichi presso autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione, di garanzia o di particolare interesse pubblico nei campi giuridico, sociale, culturale, economico e finanziario;

c) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;

d) incarichi di insegnamento a livello universitario o postuniversitario, ovvero conferiti dal Consiglio superiore della magistratura o da amministrazioni dello Stato;

e) incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica;

f) partecipazione ad organi della giustizia tributaria;

g) partecipazione ad organi della giustizia sportiva, con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti.

